

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 22 novembre 2020 - n. 16297

Bando per la concessione delle agevolazioni a favore dei pescatori professionisti danneggiati dall'emergenza COVID-19 - d.m. 17 luglio 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALE,

POLITICHE DI FILIERA ED INNOVAZIONE

Richiamati

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 78 comma 2 ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale) e in particolare il Capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti» e gli articoli n. 53 per quanto attiene alle disposizioni sugli aiuti illegali, n. 54 «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali», n. 61 «Disposizioni Comuni», n. 63 «Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti»;
- il d.m. Mipaaf 17 luglio 2020, emanato ai sensi del decreto-legge n.18/2020 sopra richiamato, che disciplina entità e destinazione delle risorse, soggetti beneficiari e condizioni degli aiuti, che in particolare definisce:
 - all'art. 3 (*agevolazioni e i finanziamenti concedibili*), lettera c) 1,5 milioni di euro destinati a Regioni e Province autonome per il riconoscimento di contributi alle imprese della pesca in acque interne, secondo criteri e modalità di erogazione individuate dalle medesime amministrazioni;
 - all'art. 9 (*Ripartizione delle risorse di cui all'art.3, comma 1, lett.c) tra le Regioni e Province Autonome*), il riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome proporzionale al numero di imprese di pesca dichiarate, nel quale alla Regione Lombardia risultano assegnati € 104.010,03;
- il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L369 24 dicembre 2014);
- il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti (GUUE L 414 del 9 dicembre 2020) estendendone la durata al 31 dicembre 2022;
- la d.g.r. n. 4052 del 14 dicembre 2020 «Approvazione dei criteri per l'attribuzione di agevolazioni finanziarie a favore dei pescatori professionisti delle acque interne in Lombardia - d.m. 17 luglio 2020 - Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID - 19»;

Vista la decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, che approva il regime 59655 (2020/N), prorogando il regime quadro SA.57021 - SA.58547, fino al 30 giugno 2021;

Considerato che il d.m. 17 luglio 2020 richiama in premessa la normativa regolamentare sugli Aiuti di Stato sopraccitata e la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020;

Visti inoltre:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in

particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che gli articoli da 53 a 64 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 costituenti la base giuridica del regime SA.57021, abilitano le Regioni, Province autonome, Enti territoriali, locali e loro enti strumentali all'adozione di misure di aiuti attuative del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Vista la l.r. 31/2008, Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione»;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Vista la legge regionale del 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9604 del 6 agosto 2020 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss. mm. e il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» (in seguito d.lgs. n. 123/1998);

Dato atto che la d.g.r. n. 4052/2020 richiamata in precedenza demanda l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato al provvedimento del Dirigente della Struttura «Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione»;

Ritenuto, in attuazione della d.g.r. n.4052 del 14 dicembre 2020

- di procedere all'approvazione del bando per la concessione delle agevolazioni a favore dei pescatori professionisti danneggiati dall'emergenza COVID-19, contenuto nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che le agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regime quadro della disciplina degli aiuti 59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, e della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. punto 23.c che stabilisce un massimale di 120.000 € per beneficiario e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Precisato che per disposizioni europee di cui al regime SA.59655:

- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovavano alla data del 31 dicembre 2019 in difficoltà come da definizione riportata all'art 3 «definizioni» par.5 del Reg. (UE) n. 1388/2014;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti che non si trovavano al 31 dicembre 2019 in condizione di difficoltà come definite al citato Regolamento (UE) n. 1388/2014;

Stabilito altresì che gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a valere sul Temporary framework

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo a patto che non siano superati i massimali ivi riportati;
- possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 717 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché con aiuti concessi

Serie Ordinaria n. 53 - Sabato 02 gennaio 2021

sul Regolamento di esenzione n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;

Dato atto che le risorse destinate alle agevolazioni di cui al presente provvedimento pari ad euro 104.010,03 trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.02.104.14605, esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Acquisito nella seduta del 22.12.2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n.6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n. 8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di stato» che si tiene agli atti;

Vista la comunicazione via mail del 18 dicembre 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle indicazioni contenute nella d.g.r. n.7837/2018 «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia» e che sono stati compiuti i relativi adempimenti.

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera ed Innovazione e individuate dalla d.g.r. n. 2795 del 31 gennaio 2020;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;»

DECRETA

1. di approvare l'Allegato A) «Bando per la concessione delle agevolazioni a favore dei pescatori professionisti danneggiati dall'emergenza COVID-19», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regime di aiuto 59655 (2020/N) , approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, e della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

3. che le risorse destinate alle agevolazioni di cui al presente provvedimento ammontano complessivamente ad euro 104.010,03 e trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa 16.02.104.14605, esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020/2022;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it

Il dirigente
Faustino Bertinotti

Allegato A)

Bando per la concessione delle agevolazioni a favore dei pescatori professionisti danneggiati dall'emergenza COVID-19

Sommario

1.	FINALITA' E OBIETTIVI	
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
3.	SOGGETTI BENEFICIARI	
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA	
5.	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	
5.1	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO.....	
5.2	AIUTI DI STATO	
6.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	
6.1	CHI PRESENTA LA DOMANDA	
6.2	COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA	
6.3	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	
6.4	DICHIARAZIONI	
6.5	MODIFICA DELLA DOMANDA	
7.	ISTRUTTORIA	
7.1	CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA.....	
7.2	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.....	
8.	RINUNCIA.....	
9.	MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....	
10.	Responsabile del procedimento.....	
11.	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	
12.	DIRITTI DEL BENEFICIARIO	
13.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	
14.	DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	
15.	RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La misura è finalizzata al sostegno del settore della pesca professionale, economicamente danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Le restrizioni alla circolazione delle persone, imposte per limitare la diffusione della pandemia, hanno fortemente ridotto gli sbocchi di mercato del pesce, principalmente legati al turismo lacustre, ristorazione e strutture ricettive.

La misura intende fornire dunque un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle imprese di pesca direttamente danneggiate dal blocco delle attività.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 78 comma 2 ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale);
- Decreto del Ministro delle politiche Agricole, alimentari e Forestali 17 luglio 2020, emanato ai sensi del decreto-legge n.18/2020, che disciplina entità e destinazione delle risorse, soggetti beneficiari e condizioni degli aiuti.
- Decisione della Commissione Europea C(2020) 9121 final del 10.12.2020, che approva il regime 59655 (2020/N), prorogando il regime quadro SA.57021 - SA.58547, fino al 30.06.2021;

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo imprese attive nel settore della pesca nelle acque dolci.

I richiedenti possono presentare la domanda se posseggono i seguenti requisiti:

- a) alla data di presentazione della domanda di contributo, essere iscritti in Camera di commercio nel registro REA, come imprese attive nel settore della pesca professionale nelle acque dolci, codice ATECO 03.12;
- b) avere sede operativa nel territorio regionale;
- c) essere micro/piccole o medie imprese (MPMI ai sensi del Reg. (UE) n. 1388/2014)
- d) aver conseguito nel 2019 un fatturato legato alla gestione del pescato;
- e) i pescatori imprenditori individuali, o soci/coadiuvanti familiari dell'impresa di pesca, devono essere in possesso della licenza di tipo A in corso di validità alla data del 1° febbraio 2020 per l'esercizio della pesca professionale;
- f) non essere nella condizione di "impresa in difficoltà" alla data del 31.12.2019 come definito all'art 3 "definizioni" par. 5 del reg. (UE) n. 1388/2014.

Le condizioni sopra previste devono essere mantenute fino all'erogazione dell'aiuto.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del bando è di per la misura di cui alle presenti disposizioni attuative, è pari a €104.010,00.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

La fonte di finanziamento è il fondo per ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura istituito con Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 78 comma 2.

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta.

5.1 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'importo del contributo per beneficiario sarà determinato applicando la seguente modalità di erogazione:

- a. Il 50% della dotazione sarà erogato ai soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, positivamente istruiti, proporzionalmente al n. di pescatori aderenti all'impresa, in qualità di socio o di collaboratore familiare, in possesso di licenza di tipo A
- b. Il 50% della dotazione sarà erogata in misura proporzionale al fatturato legato alla gestione del pescato, conseguito dalle imprese nell'anno 2019.

5.2 AIUTI DI STATO

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regime di aiuto 59655 (2020/N) , approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020, e della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020.

Al fine di dare attuazione alla normativa europea sugli aiuti di stato le imprese beneficiarie devono dichiarare di non trovarsi in difficoltà come definito all'art 3 "definizioni" par. 5 del reg. (UE) n. 1388/2014. al 31 dicembre 2019.

I contributi erogati nell'ambito del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo e con aiuti concessi sugli stessi costi ammissibili dai Regolamenti De Minimis o dai Regolamenti di esenzione per categoria e notificati, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri nei corrispondenti regimi;

Inoltre, i contributi possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015, ma in questo caso la Regione attiverà la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

I contributi possono essere concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto 59655 (2020/N).

Al fine di rispettare le norme sui controlli e sulla registrazione dei contributi, l'autorità concedente il contributo in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 provvederà prima della concessione ad effettuare

- le verifiche propedeutiche sul Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 e
- la registrazione dei contributi da assegnare ai beneficiari nel registro SIPA.

Nel decreto di concessione verrà dato atto delle verifiche e delle registrazioni effettuate.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 CHI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare di potere di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

6.2 COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA

Nel periodo di applicazione del Bando ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di agevolazione.

La domanda può essere presentata esclusivamente on line su **www.bandiregione.lombardia.it** dalle ore 10:00 del 21 gennaio 2021 alle ore 12:00 del 22 febbraio 2021.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

La domanda è trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della procedura, il Sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al richiedente e contiene il codice identificativo.

La domanda NON deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

6.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

6.4 DICHIARAZIONI

I dati indicati nella domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", "dichiarazione aiuti di stato".

6.5 MODIFICA DELLA DOMANDA

Per modificare una domanda già presentata il richiedente deve presentare una nuova domanda entro il termine indicato al par 6.2.

La nuova domanda annulla la precedente.

7. ISTRUTTORIA

L'ammissibilità delle domande di sostegno presentate è verificata:

- tramite consultazioni delle banche dati accessibili alla pubblica amministrazione per le verifiche dei dati forniti dal richiedente di cui al paragrafo 3;
- tramite verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e di regolarità contributiva determina la non ammissibilità della domanda.

7.1 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

A seguito del controllo di ammissibilità delle domande, il Responsabile del Procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse all'aiuto entro il 9 aprile 2021.

La domanda di contributo iniziale, se ammessa a finanziamento, costituisce domanda di erogazione del contributo.

A tutte le domande ammesse a finanziamento è garantita la concessione dell'aiuto, il cui importo è calcolato direttamente dal Sistema Informativo secondo le modalità di riparto della dotazione, pari a € 104.010,00, definite al paragrafo 5.1.

Il provvedimento indica, per ognuna delle domande ammesse a finanziamento, l'importo dell'aiuto concesso.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

Le domande presentate, ammesse in istruttoria, saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di stato, come indicato al capitolo 5.2 Aiuti di stato.

7.2 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Per le domande ammesse a finanziamento il pagamento avviene in unica soluzione, a seguito dei controlli sul permanere delle condizioni indicate al paragrafo 3 al momento di autorizzazione dell'erogazione.

In caso di esito negativo dei controlli l'aiuto concesso è revocato e il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando modalità e tempi per fornire eventuali controdeduzioni.

Il controllo è svolto sul 100% delle domande ammesse a finanziamento.

8. RINUNCIA

I beneficiari che intendano rinunciare all'aiuto concesso devono darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede a revocare e recuperare le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

9. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Per misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore è il numero di beneficiari finanziati.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g) della l.r. 1/02/2012, n. 1), nella fase di 'adesione' è possibile compilare un questionario di customer satisfaction.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

10. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è Faustino Bertinotti.

e-mail: fausto_bertinotti@regione.lombardia.it

11. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 7.1 è:

- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- pubblicato sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it;
- comunicato ai richiedenti, indicando il codice CUP (Codice Unico di Progetto rilasciato ai sensi della Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i.) relativo ad ogni intervento finanziato.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Responsabile del procedimento: Faustino Bertinotti, e-mail fausto_bertinotti@regione.lombardia.it

Informazioni sul bando: Marianna Garlanda, e-mail marianna_garlanda@regione.lombardia.it.

Per agevolare la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. n.1 del 1° febbraio 2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata:

TITOLO	AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI PESCATORI PROFESSIONISTI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID-19
DI COSA SI TRATTA	<i>Il Bando prevede l'erogazione di un aiuto per sostenere le imprese di pesca a seguito dell'arresto delle attività dovute all'emergenza Covid-19.</i>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<i>Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) operanti nel settore della pesca professionale sui laghi lombardi.</i>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<i>La dotazione finanziaria del bando è di €104.010,03.</i>
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<i>L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta</i>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<i>Aiuto di Stato SA.59655 (2020/N), approvato con decisione C(2020) 9121 final del 10.12.2020.</i>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<i>Non prevista</i>
DATA DI APERTURA	<i>Dalle ore 10.00 del 21 gennaio 2021</i>
DATA DI CHIUSURA	<i>Ore 12:00 del 22 febbraio 2021</i>
COME PARTECIPARE	<i>I richiedenti possono presentare una sola domanda esclusivamente mediante il portale "bandi on line" di Regione Lombardia.</i>
CONTATTI	<p><i>Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica:</i> bandi@regione.lombardia.it n. verde: 800 131 151</p> <p><i>Per informazioni in merito al bando è possibile rivolgersi alla Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM vegetali, Politiche di Filiera ed Innovazione e nella persona del Dirigente</i> <i>Faustino Bertinotti</i> fausto_bertinotti@regione.lombardia.it e del funzionario Mariana Garlanda marianna_garlanda@regione.lombardia.it</p>

Nota: La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al resto del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

12. DIRITTI DEL BENEFICIARIO

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente bando nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90:

- l'Amministrazione competente è: Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
- l'oggetto del procedimento è: FONDO PESCA E ACQUACOLTURA PER L'EMERGENZA COVID – 19 Agevolazioni a favore dei pescatori professionisti danneggiati dall'emergenza COVID-19;
- l'Ufficio responsabile del procedimento è: Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM vegetali, Politiche di Filiera ed Innovazione;
- il Responsabile del procedimento è: Dott. Faustino Bertinotti;
- la data di chiusura del procedimento è: 9 aprile 2021

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

14. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi

Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e innovazione

E-mail agricoltura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 € ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

15. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione della presente Operazione.

FASE	PERIODO / TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo www.bandiservizirl.it	Dalle ore 10.00 del 21 gennaio 2021 fino alle ore 12.00 del 22 febbraio 2021
Chiusura dell'istruttoria	9 aprile 2021
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento	entro il 23 aprile 2021



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI PESCATORI PROFESSIONISTI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID-19, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 78 COMMA 2 DEL D.L.17 MARZO 2020, CONV. IN L. 27/2020 E DEL DM 17 LUGLIO 2020.

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, e-mail.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati Fondo emergenza Covid, istituito ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.L.17 marzo 2020, conv. in L. 27/2020 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2020.

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati personali saranno comunicati ad ARIA s.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Bandi Online per la presentazione delle domande, per la gestione e manutenzione del sito istituzionale di Regione Lombardia).

Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati e assicurare il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

Qualora ammesso al beneficio dell'agevolazione, I Suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo e dei relativi controlli, e in ogni caso per un periodo di anni dieci dalla data di erogazione del contributo.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.